

Allegato A

SISTEMA INFORMATIVO ASSA
Anagrafe Strutture Socio Assistenziali
LINEE GUIDA
REGOLE E MODALITA' DI IMPIEGO

INDICE

Articolo 1 Finalità.....	3
Articolo 2 – Principi generali	3
Articolo 3 - Ambito di competenza	4
Articolo 4 - Destinatari del Sistema Informativo ASSA	4
Articolo 5– Operatori del Sistema e Utenti del Sistema.....	5
Articolo 6 - Requisiti per l'utilizzo di ASSA	5
Articolo 7 – Assegnazione degli account	6
Articolo 8 – Comunicazioni agli operatori	7
Articolo 9 - Disposizioni procedurali	7
Articolo 10 – Disabilitazione dalle funzionalità del Sistema	7
Articolo 11 – Revoca dell'abilitazione alle funzionalità del Sistema.....	7
Articolo 12 – Operatività del Sistema informatico.....	8
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali.....	8
Articolo 14 - Norma transitoria – tempistica di attuazione	8

Articolo 1 Finalità

1. La Regione Lazio, ha istituito con la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 luglio 2021, n. 527 “*Articolo 49 della L.r. 11/2016. Realizzazione Sistema Informativo dei Servizi Sociali – SISS*” la procedura informatica ASSA (Anagrafe delle Strutture Socio Assistenziali) di seguito denominata Sistema informativo ASSA o Sistema ASSA o ASSA.
2. ASSA, è il Sistema predisposto per permettere di acquisire i dati sulle strutture socio assistenziali autorizzate ed accreditate sul territorio regionale, dunque consente la conoscenza dell’offerta delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento e/o accreditati in tempo reale, nonché la costante verifica dello stato delle strutture stesse.
3. La compilazione, da parte dei comuni singoli o associati e dai distretti, del Sistema informativo ASSA e la sua implementazione, comporta l’assolvimento obbligatorio dei debiti informativi previsti dalla normativa regionale di settore in relazione a quanto in elenco:
 - a) ai sensi della L.r. 11/2016 art. 32 (Autorizzazione e Accreditamento), art. 32 bis relativamente agli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati e art. 49 – SISS (Sistema informativo dei Servizi Sociali);
 - b) ai sensi della L.r. 41/2003 e s.m.i. art. 3, comma 2 il quale dispone che: “*Al fine di concorrere alla realizzazione del sistema informativo regionale, i Comuni inviano copia dei provvedimenti di autorizzazione alla Regione*”;
 - c) ai sensi della L.r. 41/2003 e s.m.i. art. 12 – Vigilanza;
 - d) ai sensi di quanto previsto dalle DGR 584/2020 e 585/2020, riguardo alla presentazione dei Piani di Zona (PdZ), in relazione alla verifica dei dati forniti con la trasmissione dell’elenco delle strutture autorizzate e accreditate finanziate.
4. La compilazione di ASSA, di cui al precedente comma 3, è contestuale alla protocollazione degli atti relativi alle strutture socio assistenziali, al primo inserimento o se già inserite su ASSA per l’aggiornamento del fascicolo relativo alle stesse.
5. Ai sensi della L.r.11/2016 e s.m.i. le strutture socio assistenziali di cui alla L.r.41/2003 e s.m.i., nel momento in cui ottengono l’autorizzazione al funzionamento, autorizzano alla pubblicazione dei dati richiesti sul Sistema regionale ASSA (Anagrafe delle Strutture Socio Assistenziali) e di quelli provenienti da successivi atti a seguire il rilascio dell’autorizzazione, nonché l’impegno all’aggiornamento annuale dei dati richiesti dagli Enti preposti.
6. Le presenti “Linee Guida – Regole e Modalità di impiego” per l’utilizzo del Sistema informativo ASSA individuano le condizioni di legittimazione delle modalità operative per l'utilizzo del Sistema ASSA gestito da Regione Lazio e le disciplina.

Articolo 2 – Principi generali

1. Il Sistema informativo ASSA viene gestito da Regione Lazio ed è reso disponibile ai distretti socio sanitari ed ai relativi comuni al fine di fornire uno strumento unico di gestione delle informazioni relative alle strutture socioassistenziali su tutto il territorio regionale.

2. La Regione o soggetto delegato, in qualità di gestore, è incaricata di controllare il corretto funzionamento del Sistema, adottando i provvedimenti necessari in caso di riscontrate anomalie.
3. La Regione o soggetto delegato è responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema e riveste, altresì, il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema, ai sensi della disciplina che regola la materia e adotta, tra l'altro, le misure di sicurezza previste dalla normativa.
4. La preliminare e attenta lettura delle presenti “Linee Guida – Regole e Modalità di impiego” e le istruzioni procedurali di cui al “Manuale operativo” permette l’utilizzo del sistema che non prevede particolare esperienza o abilità informatica dell’operatore/utente.

Articolo 3 - Ambito di competenza

Il sistema informativo ASSA permette di:

- a) Registrare l’esistenza della struttura, ovvero, inserire i dati di individuazione/riconoscimento della struttura autorizzata/accreditata ubicata sul territorio, attraverso il caricamento dei dati inerenti la Denominazione-indirizzo- Distretto di riferimento- Responsabile Coordinatore- Titolare- ecc;
- b) Immettere i provvedimenti/ atti inerenti la struttura in formato pdf (autorizzazione- diffide-sospensioni -revoche-chiusure), al fine di avere uno strumento costantemente aggiornato di archiviazione di tutti gli atti emessi afferenti la medesima struttura;
- c) Monitorare l’attività di controllo sul territorio riguardo alle strutture da parte dei soggetti deputati;
- d) Consultare il Sistema per qualsiasi voce di interesse dell’operatore/utente;

Articolo 4 - Destinatari del Sistema Informativo ASSA

1. Il Sistema Informativo ASSA può essere utilizzato a diversi livelli, secondo le diverse funzioni normative in materia.
2. Al Comune (singolo o associato) - Municipio per Roma Capitale (ai sensi della L.r.11/2016 e s.m.i. e L.r. 41/2003 e s.m.i.), compete - per il territorio di proprio riferimento - l’inserimento di tutti i dati relativi alla struttura in materia di autorizzazione e vigilanza; la gestione dei dati e atti/provvedimenti a seguire, pertanto è compito del Comune/Municipio stesso inserire oltre ai propri atti, anche i verbali provenienti dai soggetti preposti ai controlli;
3. Al Distretto (ai sensi della L.r.11/2016 e s.m.i.) compete – per il territorio di proprio riferimento - l’inserimento di tutti i dati relativi alla struttura in materia di accreditamento e vigilanza sull’accREDITAMENTO stesso; la gestione dei dati e atti/provvedimenti a seguire.
4. Si definiscono Operatori, la persona (dipendenti, collaboratori, persone nominate/incaricate, ecc.) autorizzata dal Direttore/Dirigente/Funzionario Responsabile all’incarico di Operatore ASSA, il quale - tramite la richiesta di cui all’allegato A di cui al successivo art. 6 - accede all’attribuzione del profilo per poter operare nel Sistema, ovvero l’inserimento diretto dei dati e loro implementazione, relativamente alla competenza del proprio territorio di riferimento.
5. Si definiscono Utenti, la persona (dipendenti, collaboratori, persone nominate/incaricate, ecc.) autorizzata dal Direttore/Dirigente/Funzionario Responsabile all’incarico di Utente ASSA, il quale - tramite la richiesta di cui all’allegato A di cui al successivo art. 6 - accede all’attribuzione del profilo per poter visionare il Sistema come Utente, ovvero la sola lettura dei dati anagrafici per tutto il territorio regionale.

Articolo 5– Operatori del Sistema e Utenti del Sistema

1. Gli Operatori del Sistema, una volta registrati/profilati, per conto delle Amministrazioni che rappresentano, prendono atto ed accettano il presente Regolamento per l'utilizzo del sistema informativo ASSA - Anagrafe delle Strutture Socio Assistenziali, e sono pertanto responsabili in via esclusiva in caso di violazione della normativa vigente e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale venga commesso attraverso o in occasione dell'utilizzo del Sistema ASSA.
2. Gli Operatori si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi e a non immettere nel Sistema ASSA materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo, ecc. o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale.
3. Al fine della compilazione del Sistema ASSA gli Operatori dovranno, comunque, procedere secondo quanto indicato nelle presenti “Linee Guida – Regole e Modalità di impiego” per l'utilizzo del sistema informativo ASSA - Anagrafe delle Strutture Socio Assistenziali, e nella manualistica messa a disposizione (Manuale Operativo per Operatore/Utente).
4. È onere e cura di ciascun Operatore osservare un comportamento diligente nella compilazione dei dati richiesti dal Sistema.
5. È onere e cura di ciascun operatore verificare, la completezza e correttezza del proprio inserimento, e qualora si presenti la necessità di rettificare tempestivamente il dato inserito erroneamente.
6. Gli Operatori del Sistema, una volta registrati/profilati, hanno a disposizione anche la funzionalità di lettura dei dati anagrafici e reportistica su tutte le strutture del territorio regionale – Anagrafica.
7. Gli Utenti del Sistema, una volta registrati/profilati, hanno a disposizione le sole funzionalità di visualizzazione/lettura dei dati anagrafici e reportistica, su tutte le strutture del territorio regionale – Anagrafica.
8. Gli Utenti ASL e Utenti NAS, una volta registrati/profilati, hanno a disposizione le funzionalità di visualizzazione/lettura dei dati anagrafici e reportistica, su tutte le strutture del territorio regionale – Anagrafica e la visualizzazione/lettura dei fascicoli delle strutture relativi al proprio territorio di competenza.
9. Il Sistema ASSA prevede, inoltre, apposite funzionalità di registrazione cronologica (*log applicativi*) delle operazioni eseguite, nonché dei cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, per finalità di controllo e verifica degli accessi degli Operatori/Utenti.

Articolo 6 - Requisiti per l'utilizzo di ASSA

1. Gli operatori/utenti, individuati /designati dal proprio Ente ai sensi degli articoli 4 e 5, possono accedere su ASSA secondo il seguente percorso:
 - a) compilare il modulo di cui all'allegato A alle presenti “Linee guida – Regole e Modalità di impiego”;
 - b) inviare il modulo di cui all'allegato A compilato e firmato e copia di un documento di identità in corso di validità, all'indirizzo di posta: supporto.assa@regione.lazio.it.
2. L'Operatore/Utente, viene avvisato tramite email, indicata nel detto modulo di cui all'allegato A, dell'avvenuta registrazione/profilazione per l'utilizzo del Sistema ASSA.
3. L'Operatore/Utente può accedere al Sistema ASSA esclusivamente tramite la propria utenza SPID, TS-CNS, CIE;

4. Completando la procedura di registrazione/profilazione, gli operatori/utenti accettano integralmente ed incondizionatamente il contenuto delle presenti “Linee Guida – Regole e Modalità di impiego” per l’utilizzo del sistema informativo ASSA - Anagrafe delle Strutture Socio Assistenziali, nonché delle altre regole di funzionamento del Sistema.
5. Gli Operatori che richiedono la registrazione/profilazione garantiscono l'esattezza e la veridicità delle informazioni inserite, nonché di tutti i dati e le informazioni che saranno dai medesimi forniti alla Regione ed agli altri utenti del Sistema, esonerando la Regione stessa da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine all’esattezza e veridicità delle informazioni che transitano per il Sistema stesso e si assumono la responsabilità di comunicare tempestivamente eventuali modifiche e o aggiornamenti.
6. Gli strumenti di autenticazione al Sistema sono personali e devono essere conservati con cura. L'operatore /utente si impegna a non divulgarli o cederli a terzi e ad utilizzarli nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonché con modalità tali da non recare pregiudizio al Sistema, agli altri utenti e, in generale, a terzi, prendendo atto ed accettando che ogni operazione compiuta con l'utilizzo dei predetti strumenti di accesso identificherà l’operatore ed imputerà al medesimo, ad ogni effetto giuridico, le attività poste in essere.
7. Gli operatori/utenti sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni evento giuridicamente rilevante riguardante la propria partecipazione al Sistema, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, perdita dei requisiti di legittimazione per l'utilizzo del Sistema, smarrimento o sottrazione degli strumenti di autenticazione, indebito utilizzo degli stessi da parte di terzi, mutamento dei dati comunicati alla Regione all'atto della richiesta di registrazione al Sistema.
8. Le registrazioni/profilazioni sono efficaci a tempo indeterminato.
9. L’insieme delle norme comportamentali da adottare è ispirato ai principi di diligenza, informazione, correttezza nell’ambito dei rapporti di lavoro e inoltre finalizzato a prevenire eventuali comportamenti illeciti dei dipendenti, pur nel rispetto dei diritti a essi attribuiti dall’ordinamento giuridico italiano.
10. Ogni Operatore è personalmente responsabile dei dati inseriti e del relativo trattamento per le finalità del sistema informatico/informativo, nel rispetto dei principi di diligenza del proprio operato
11. Ogni operatore/utente è tenuto a operare a tutela e nel rispetto del trattamento dei dati che vengono trattati ai soli fini istituzionali

Articolo 7 – Assegnazione degli account

1. L’account operatore/utente consente l’autenticazione dell’utilizzatore e di conseguenza ne disciplina l’accesso al Sistema Informativo ASSA per singola postazione lavorativa.
2. Gli account utenti vengono creati dagli amministratori di sistema e sono personali, cioè associati univocamente alla persona assegnataria, che accede ad ASSA tramite la propria identità digitale SPID, TS-CNS, CIE. Ogni operatore/utente è responsabile dell’utilizzo del proprio account.
3. Se l’operatore/utente ha il sospetto che le proprie credenziali di autenticazione siano state identificate da qualcuno, o il sospetto di un utilizzo non autorizzato del proprio account e delle risorse a questo associate, è tenuto a modificare i parametri di sicurezza tramite il gestore della propria identità digitale.

Articolo 8 – Comunicazioni agli operatori

1. Le comunicazioni agli operatori/utenti del Sistema si danno per eseguite, ad ogni effetto giuridico, con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal richiedente all'atto della registrazione/profilazione.

Articolo 9 - Disposizioni procedurali

1. Il Sistema ASSA è accessibile e regolarmente funzionante in qualsiasi momento (h24). L'accesso al sistema, tuttavia, potrebbe essere rallentato, ostacolato o impedito per elevato traffico di rete, malfunzionamenti o problematiche tecniche
2. Il servizio di assistenza e supporto sarà attivo nelle giornate dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) negli orari dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, alla email di posta elettronica: supporto.assa@regione.lazio.it – Oggetto: Richiesta assistenza ASSA.

Articolo 10 – Disabilitazione dalle funzionalità del Sistema

1. In qualsiasi momento, fatte salve le obbligazioni assunte, gli operatori/utenti possono richiedere la disabilitazione dal Sistema
2. All'atto dell'adozione del provvedimento di disabilitazione, l'operatore/utente interessato viene cancellato dall'Elenco degli operatori/utenti del Sistema.

Articolo 11 – Revoca dell'abilitazione alle funzionalità del Sistema

1. La perdita dei requisiti di legittimazione all'utilizzo del Sistema, dichiarata dall'operatore/utente interessato o comunque accertata dalla Regione Lazio, determina l'immediata disabilitazione dell'utenza interessata.
2. Qualora la perdita dei requisiti di legittimazione venga dichiarata dall'operatore/utente interessato, la Regione provvede alla disabilitazione dell'utenza e all'eliminazione della stessa dall'Elenco degli operatori/utenti del Sistema. Qualora la perdita dei requisiti di legittimazione non venga dichiarata dall'operatore/utente interessato, ma sia altrimenti accertata dalla Regione Lazio, quest'ultima provvede ad inviare apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicata all'atto della registrazione, sollecitando un contraddittorio sul punto. Nel caso in cui l'operatore/utente riconosca la perdita dei requisiti di legittimazione, rifiuti il contraddittorio, ovvero formuli deduzioni che la Regione Lazio non ritenga di poter accogliere, l'utenza interessata viene disabilitata ed eliminata dall'Elenco degli operatori/utenti del Sistema.
3. Qualsiasi violazione delle norme disciplinate determina la revoca dell'abilitazione già rilasciata fatta salva ogni altra conseguenza di legge e/o richiesta di risarcimento danni da parte di Regione Lazio e/o di terzi.
4. Rilevata, con qualsiasi altro mezzo, una violazione delle norme del presente Regolamento per l'utilizzo del sistema informativo ASSA - Anagrafe delle Strutture Socio Assistenziali, la Regione Lazio provvede ad inviare apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'operatore/utente presunto responsabile all'atto della registrazione/profilazione, sollecitando un contraddittorio sul punto. Nel caso in cui l'operatore/utente riconosca le proprie responsabilità, rifiuti il contraddittorio, ovvero formuli deduzioni che la Regione non ritenga di poter accogliere, l'utenza interessata viene disabilitata ed eliminata dall'Elenco degli operatori/utenti del Sistema.

Articolo 12 – Operatività del Sistema informatico

1. Gli operatori del sistema si impegnano a manlevare e a tenere indenne la Regione Lazio risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dalla medesima a causa di violazioni del presente Regolamento, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema e comunque di qualsiasi violazione della normativa vigente dagli stessi perpetrata.
2. L'accesso al Sistema ASSA potrà essere sospeso o limitato dalla Regione Lazio in qualsiasi momento per consentire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria a garantire l'evoluzione, la piena funzionalità e/o la sicurezza del Sistema stesso. Di norma, tali interventi potranno essere effettuati l'ultimo giovedì di ogni mese.
3. Ogni sospensione e/o limitazione di tale accesso sarà tempestivamente comunicata mediante apposita "News" o "Avviso" pubblicati sul sito della Regione alla voce ASSA. Questi ultimi avranno, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica per l'utenza.
4. Le circostanze di sospensione e/o limitazione dell'accesso in parola non potranno essere utilmente invocate ai fini di eventuale pretesa risarcitoria di danni.
5. In caso di problematiche relative all'accesso al Sistema, tramite SPID, CIE, TS-CNS, l'operatore/utente dovrà contattare i servizi di assistenza resi disponibili dagli Enti preposti o dal gestore di identità di riferimento (nel caso di SPID gli identity provider con cui questo è stato attivato). Regione Lazio non è responsabile degli eventuali malfunzionamenti in fase di accesso degli utenti dipendenti da fattori o variabili telematiche e di identificazione da essa non direttamente gestite.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Con la registrazione/profilazione al Sistema, gli operatori/utenti individuano la Regione Lazio quale titolare e responsabile del trattamento dei dati personali comunicati ai fini dell'utilizzo del Sistema, secondo quanto di volta in volta specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal GDPR – Regolamento UE 2016/679.

Articolo 14 - Norma transitoria – tempistica di attuazione

1. I Comuni singoli o associati e i Distretti sono tenuti ad inserire le nuove autorizzazioni/accreditamenti direttamente nel Sistema ASSA e creare il relativo Fascicolo Struttura.
2. I Comuni singoli o associati e i Distretti, per le rispettive competenze, nel momento in cui viene notificato un atto da parte di qualunque Ente preposto alle funzioni di vigilanza e detto atto fa riferimento ad una struttura non ancora inserita sul Sistema ASSA, il Comune singolo o associato o Distretto è tenuto ad inserire tutti i dati e gli atti pertinenti alla struttura stessa e creare il relativo Fascicolo Struttura.
3. In riferimento a quanto previsto dalle DGR 584/2020 e 585/2020 riguardo alla presentazione dei Piani di Zona (PdZ) i dati forniti con la trasmissione dell'elenco delle strutture autorizzate e accreditate finanziate, deve essere coerente con i dati inseriti su ASSA rispetto alle stesse strutture dichiarate;
4. I Comuni singoli o associati e i Distretti, per le rispettive competenze, entro l'anno 2022 dovranno essere inserite tutti gli atti già istruiti/storici relativi alle strutture autorizzate/accreditate e i relativi atti allegati, sopralluoghi – vigilanza e creare il relativo Fascicolo Struttura.